N.RO DI REP. 103253 N.RO DI RACC. 19794

ATTO INTEGRATIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di agosto

20 agosto 2025

in Trieste, nel mio studio, al civico numero 13 di Via San Nicolò.

Davanti a me **DANIELA DADO**, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

è comparso il Signor:

- Sergio BALBINOT, nato a Tarvisio il giorno 8 settembre 1958, residente a Trieste, via del Terrano numero 2.

Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione **"BAMBINI DEL DANUBIO - ONLUS"**, con sede in Trieste, via del Terrano numero 2, codice fiscale numero: 90106030324, iscritta al numero 120 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in tale qualità mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente atto integrativo del verbale di assemblea della suddetta Associazione, in corso iscrizione presso l'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, atto redatto da me Notaio in data 25 luglio 2025, mio rogito repertorio numero 103199/19764, registrato a Trieste il giorno 25 luglop 2025, al numero 7161, Serie 1/T.

Il comparente mi premette:

che lo stesso è stato espressamente autorizzato, con il citato atto, ad apportare all'atto stesso ed allo Statuto allegato, tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste o si dovessero rendere necessarie per l'iscrizione del suddetto atto presso il R.U.N.T.S.;

che ai fini dell'iscrizione del suddetto atto, si riformulano gli articoli 3, 4, 5 e 13 dello Statuto, allegato al verbale di assemblea sopra citato.

Ciò premesso, il comparente, nella suddetta qualità, dichiara di riformulare gli articoli 3, 4, 5 e 13 dello Statuto come segue:

"ARTICOLO 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividono le aspirazioni di fondo e che offrono il pieno affidamento a contribuire all'attuazione dei programmi statutari.

I soci sono distinti in:

1) soci ordinari;

2) soci sostenitori.

I soci ordinari sono i soci fondatori, cioè i firmatari dell'atto costitutivo ed i soci successivamente ammessi.

Il Consiglio di amministrazione vaglia l'esistenza dei requisiti richiesti.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti,

Registrato a:
TRIESTE
il 21/08/2025
N. 8083
Serie 1T
€ 200,00

associazioni che sostengono finanziariamente o comunque materialmente le attività dell'Associazione.
La qualifica di socio sostenitore viene approvata dal Consiglio di amministrazione previa richiesta motivata del candidato.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONE DI AMMISSIONE

L'adesione all'Associazione avviene previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario, che è insindacabile, si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione che provvederà a comunicarla all'interessato e ad annotarla nel libro dei soci.
In caso di rifiuto, il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'Assemblea dei soci che delibera nella prima riunione utile.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione per perseguirne fattivamente lo scopo. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in assemblea. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle delibere assunte dagli organi sociali e al pagamento, ove deliberata, della quota associativa annuale e delle altre quote eventualmente richieste secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione.
Il socio che non adempie al versamento della quota dovuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta manifesta così la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine il rapporto associativo si intende quindi risolto.
La qualifica di socio si perde altresì per dimissioni presentate per iscritto al Presidente, per radiazione pronunciata al Consiglio di amministrazione, per gravi motivi.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno trenta giorni. I soci sostenitori, persone giuridiche, possono farsi rappresentare da una sola persona con un unico diritto di voto.
Ogni socio ordinario può delegare esclusivamente un altro socio mediante delega scritta ed ogni socio può rappresentare non più di un associato oltre a se stesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal soggetto designato dall'assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario che redige il processo verbale e lo firma assieme al Presidente.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di due terzi dei soci e in seconda qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati per delega aventi diritto al voto.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a ciascun socio da inviarsi anche a mezzo fax o per via telematica. L'avviso di convocazione deve contenere, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
In conformità a quanto disposto dall'art. 25 CTS, l''Assemblea ordinaria approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio di amministrazione, provvede al rinnovo delle cariche sociali e per eventuali sostituzioni di membri dimissionari, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, alla nomina degli organi e dell'Organo di Controllo, all'approvazione del bilancio, alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria, all'esclusione dei soci, all'eventuale regolamento dei lavori assembleari, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione, nonché in ordine agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci ordinari."
Il nuovo testo dello Statuto, recante le modifiche di cui sopra, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del comparente medesimo.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore diciotto.
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di cui occupa due intere facciate e fin qui della presente.
F.TO: Sergio BALBINOT
(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO

ALLEGATO "A"

AL N.RO DI REP. 103253/19794

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BAMBINI DEL DANUBIO - ETS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile, nonché del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito semplicemente CTS) è costituita un'Associazione denominata "**BAMBINI DEL DANUBIO - ETS**".

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e gli eventuali proventi dell'attività non possono essere in nessun caso divisi fra i soci.

L'Associazione ha sede legale in Trieste.

ARTICOLO 1 BIS - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione che ha quali scopi primari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) quello di permettere l'accesso a cure appropriate per bambini appartenenti a famiglie non abbienti con particolare, anche se non esclusivo, riferimento a quelle che vivono nell'area danubiano-balcanica;

b) quello di sostenere interventi di assistenza a favore di persone o famiglie che si trovano in situazione di disagio socio-economico.

L'Associazione persegue, senza scopro di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di cui al comma 1 dell'art. 5 CTS:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 6 CTS, l'Associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio di amministrazione.

Quanto agli scopi di cui al precedente punto a), gli interventi dell'Associazione saranno realizzati principalmente attraverso:

1) la copertura parziale o totale dei costi per il trasporto, dei costi degli interventi chirurgici e delle cure mediche, nonché del supporto logistico anche per chi accompagna il paziente, quando l'assistenza non sia altrimenti realizzabile tramite accordi internazionali;
2) la collaborazione con Istituti Sanitari e di Ricerca in

Italia e all'estero;

3) la collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private che intendano concorrere alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Quanto agli scopi di cui al precedente punto b), gli interventi dell'Associazione saranno realizzati principalmente attraverso:

1) l'erogazione di aiuti economici, destinati a persone o famiglie in condizioni di disagio come sopra definite;

2) la collaborazione con Istituzioni pubbliche o private ed aventi scopi analoghi a quello di cui al precedente punto b).

In conformità a quanto disposto dall'art. 7 CTS, l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividono le aspirazioni di fondo e che offrono il pieno affidamento a

contribuire all'attuazione dei programmi statutari.

I soci sono distinti in:

1) soci ordinari;

2) soci sostenitori.

I soci ordinari sono i soci fondatori, cioè i firmatari dell'atto costitutivo ed i soci successivamente ammessi.

Il Consiglio di amministrazione vaglia l'esistenza dei requisiti richiesti.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che sostengono finanziariamente o comunque materialmente le attività dell'Associazione.

La qualifica di socio sostenitore viene approvata dal Consiglio di amministrazione previa richiesta motivata del candidato.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONE DI AMMISSIONE

L'adesione all'Associazione avviene previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario, che è insindacabile, si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione che provvederà a comunicarla all'interessato e ad annotarla nel libro dei soci.

In caso di rifiuto, il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazione della moti-

vazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'Assemblea dei soci che delibera nella prima riunione utile.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione per perseguirne fattivamente lo scopo. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in assemblea. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle delibere assunte dagli organi sociali e al pagamento, ove deliberata, della quota associativa annuale e delle altre quote eventualmente richieste secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione.

Il socio che non adempie al versamento della quota dovuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta manifesta così la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine il rapporto associativo si intende quindi risolto.

La qualifica di socio si perde altresì per dimissioni presentate per iscritto al Presidente, per radiazione pronunciata al Consiglio di amministrazione, per gravi motivi.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale può essere definita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e comunicata ai soci entro due mesi.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Al fine di perseguire gli scopi così come specificati nel precedente articolo 2 l'Associazione potrà, nel rispetto dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs 117/2017:

1) richiedere ed utilizzare i contributi, finanziamenti od altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
2) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
3) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani ed esteri, partecipare ad associazioni, consorzi, od altre organizzazioni.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Ai sensi dell'art. 17 del CTS, i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata.

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, com-

prensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Oltre che dall'importo in denaro originariamente destinato dai soggetti costituenti l'Associazione, come risulta dall'Atto Costitutivo, il patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L'Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

L'erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio dell'Associazione, debbono essere impiegate per raggiungere lo scopo della stessa.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è costituita ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

L'Associazione non può distribuire o assegnare utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del

CTS.

ARTICOLO 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Ai sensi dell'art. 13 del CTS, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio) e attua tutti gli adempimenti conseguenti.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato in Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

È compito del Consiglio di amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito, ove dovuto, presso il RUNTS dei bilanci corredati dalla documentazione necessaria.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2, comma 3, del presente Statuto nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 11– ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci,

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

4) il Vicepresidente;

5) il Segretario;

6) l’Organo di Controllo;

ARTICOLO 12 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dal CTS.

I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno trenta giorni. I soci sostenitori, persone giuridiche, possono farsi rappresentare da una sola persona con un unico diritto di voto.

Ogni socio ordinario può delegare esclusivamente un altro socio mediante delega scritta ed ogni socio può rappresentare non più di un associato oltre a se stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal soggetto designato dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario che redige il processo verbale e lo firma assieme al Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci e in seconda qualunque sia

il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a ciascun socio da inviarsi anche a mezzo fax o per via telematica. L'avviso di convocazione deve contenere, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 25 CTS, l''Assemblea ordinaria approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio di amministrazione, provvede al rinnovo delle cariche sociali e per eventuali sostituzioni di membri dimissionari, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, alla nomina degli organi e dell'Organo di Controllo, all'approvazione del bilancio, alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria, all'esclusione dei soci, all'eventuale regolamento dei lavori assembleari, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione, nonché in ordine agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci ordinari.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri compreso il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

a) deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività da sottoporre all'assemblea dei soci;

b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

d) redigere il bilancio di esercizio dell'Associazione e, ove dovuto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

f) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

g) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi per casi specifici del parere non vincolante di un Comitato scientifico, la cui composizione verrà decisa volta per volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta due consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione - con qualsiasi mezzo idoneo di cui si abbia prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il termine per le convocazioni potrà essere più breve.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due consiglieri.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della stessa sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il potere di rappresentanza è generale.

Il Presidente dell'Associazione è altresì Presidente del Consiglio di amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

1) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;

2) la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;

3) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

4) l'osservanza delle regole contenute nello Statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione reputi opportuno nell'interesse dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successi-

va.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione e all'assemblea.

ARTICOLO 16 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è anche segretario del Consiglio di amministrazione.

Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione al suo interno.

Sono di competenza del Segretario:

1) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione;

2) la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

3) la predisposizione dello schema di bilancio di esercizio e, ove dovuto, del bilancio sociale;

4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Presiden-

te.

ARTICOLO 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30 del CTS, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo e ne designa altresì il Presidente.

L'Organo può avere composizione monocratica ovvero collegiale e dura in carica tre anni; nel caso di composizione collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere rieletti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. e tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso dei costi e delle spese sostenute nell'esercizio del loro incarico.

I membri dell'Organo di Controllo hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

L'Organo di Controllo vigilia sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In quanto opportuno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte dall'Associazione, l'Organo di Controllo potrà inoltre esercitare le funzioni previste dal Codice civile per il Collegio Sindacale delle Società.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei membri dell'Organo di Controllo verrà nominato un sostituto che resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

ARTICOLO 19 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Consigliere di Amministrazione, Vicepresidente, Segretario, e membro dell'Organo di Controllo sono svolte, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'Assemblea o attribuzione di specifici compiti per i quali può essere previsto un idoneo emolumento, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8 del CTS.

Ai predetti organi compete, in quanto documentate, il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dei rispettivi mandati nei limiti della ragionevolezza.

ARTICOLO 20 – CRITERI DI GESTIONE

Gli utili o avanzi di gestione vengono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestioni, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe secondo le disposizione del D.Lgs 117/2017.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinando i poteri.

ARTICOLO 22 - RIUNIONI IN TELE-VIDEO CONFERENZA

La riunione degli organi sociali mediante mezzi di tele-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è possibile alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio; tale condizione non deve essere verificata qualora, nell'avviso di convocazione, sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di tele-videocomunicazione, con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al CTS ed alle altre disposizioni di legge in materia, in quanto compatibili.

F.TO: Sergio BALBINOT

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO

SI RILASCIA IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI FISCALI CONSENTITI

COPIA CONFORME NOTARILE DIGITALE

DI ATTO PUBBLICO

FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO

Certifico io sottoscritto DANIELA DADO, Notaio in Trieste, con studio in Via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di questa città, che la presente che consta di 1 (uno) file, è copia conforme all'atto ai miei rogiti Repertorio numero 103253/19794 formato in origine in formato analogico, firmato a norma di legge.

Trieste, 21 AGOSTO 2025

Firmato con firma digitale dal notaio DANIELA DADO